

2014



PIANO REGOLATORE CIMITERIALE COMUNE DI LINAROLO

In attuazione del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e al Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6

ALLEGATO A NORMATIVA TECNICA DI ATTUAZIONE

Arch. Vittorio Federigo Rognoni



FEBBRAIO 2014



COMUNE DI LINAROLO

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

In attuazione del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e al Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1	Premesse	pag.	1
Articolo 2	Campo di operatività	pag.	1
Articolo 3	Modalità di attuazione del Piano Cimiteriale	pag.	1
Articolo 4	Elementi costitutivi del Piano Cimiteriale.....	pag.	2
Articolo 5	Edificazione e definizione degli interventi	pag.	2
Articolo 6	Tipi di intervento.....	pag.	2
Articolo 7	Parametri edilizi generali	pag.	3
Articolo 8	Modifiche planivolumetriche.....	pag.	3
Articolo 9	Recinzioni	pag.	3

CAPO II

DOTAZIONI GENERALI

Articolo 10	I viali	pag.	4
Articolo 11	Aiuole, spazi Verdi	pag.	4
Articolo 12	Lapidi e monumenti cimiteriali.....	pag.	4
Articolo 13	Tombe monumentali, lapidi e cippi di particolare pregio	pag.	5
Articolo 14	Acqua potabile e servizi.....	pag.	5

CAPO III

CAMERA MORTUARIA (DEPOSITO MORTUARIO)	pag.	5
---	------	---

CAPO IV

REPARTI SPECIALI ENTRO IL CIMITERO	pag.	6
--	------	---

CAPO V

OSSARIO COMUNE	pag.	6
----------------------	------	---

CAPO VI

GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE	pag.	6
----------------------------------	------	---

CAPO VII

CARATTERISTICHE DELLE AREE DI INUMAZIONE

Articolo 15	Aree di inumazione	pag.	7
Articolo 16	Le fosse	pag.	7
Articolo 17	Campi per tumulazioni private	pag.	7

CAPO VIII

CARATTERISTICHE DELLE ZONE DI TUMULAZIONE

Articolo 18	I loculi	pag.	8
Articolo 19	I loculi ipogei e epidei	pag.	8
Articolo 20	Loculi stagni	pag.	9

CAPO IX

SEPOLTURE PRIVATE

Articolo 21	Generalità	pag.	9
Articolo 22	Cappelle private	pag.	10
Articolo 23	Tombe private di famiglia	pag.	10

CAPO X

CAPPELLE ED AREE DESTINATE AD ACCOGLIERE PERSONE BENEMERITE	pag.	11
---	------	----

CAPO XI		
ESUMAZIONE ED ESTUMAZIONE	pag.	12
CAPO XII		
MODALITA' DEI LAVORI	pag.	13
CAPO XIII		
ACCESSO AL CIMITERO PER I LAVORI	pag.	13
CAPO XIV		
SOPPRESSIONE DEL CIMITERO	pag.	13
CAPO XV		
DEROGHE	pag.	14
CAPO XVI		
DURATA, VALIDITÀ AGGIORNAMENTO DEL PIANO	pag.	14



PIANO REGOLATORE CIMITERIALE COMUNE DI LINAROLO

(agg. febbraio 2014)

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale

In attuazione del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e al Regolamento Regionale 9 novembre 2004 – n. 6

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - PREMESSE

1. Le seguenti norme di attuazione hanno come oggetto la disciplina delle strutture cimiteriali del Comune di Linarolo. Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato dalle seguenti norme, si intendono richiamati:
 - Il Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Linarolo;
 - Circolare Ministeriale della Sanità 24/06/1993 n. 24;
 - Il T.U.L.S. — R.D. 27/07/1934 n. 25 e successive modifiche ed integrazioni;
 - L.R. 18/1 1/2003 n. 22 : Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali;
 - Regolamento Regionale del 09/11/2004, n. 6 - Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali.
2. Il cimitero deve essere isolato dall'abitato mediante opportuna **zona di rispetto** di ampiezza minima **pari a 200 metri** al cui interno valgono i limiti previsti dalla normativa nazionale vigente.
3. La zona di rispetto può essere ridotta fino ad un minimo di 50 metri, previo parere favorevole di ASL e ARPA.
4. Internamente all'area di rispetto possono essere realizzati: aree verdi, parcheggi e relativa viabilità e servizi connessi con l'attività cimiteriale compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo.
5. Tutta l'area cimiteriale deve rispondere alla normativa vigente in tema di superamento delle barriere architettoniche.
6. Le aree cimiteriali sono soggette a particolari cautele di ordine architettonico e paesaggistico per garantirne il necessario decoro.
7. Entro l'area di rispetto cimiteriale possono trovare posto solo le aree a verde e le strutture a servizio del cimitero stesso, la viabilità di accesso, aree di sosta, compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo.

ARTICOLO 2 — CAMPO DI OPERATIVITÀ

1. Il presente Piano Cimiteriale redatto ai sensi del D.P.R. 285 del 10/09/1990 e del Regolamento Regionale del 09/11/2004, n. 6 - Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali, si applica agli interventi sulle strutture cimiteriali esistenti nonché sulle aree in ampliamento, ivi comprese l'utilizzo delle aree ricomprese nelle fasce di rispetto, individuate sulle tavole di progetto del Piano Cimiteriale. Lo stesso è soggetto alle presenti norme nonché a quanto prescritto dal Regolamento di Polizia mortuaria del Comune di Linarolo.

ARTICOLO 3 — MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PIANO CIMITERIALE

1. Il Piano Cimiteriale è attuato prevalentemente mediante iniziativa pubblica per quanto riguarda l'ampliamento, la ristrutturazione, la realizzazione di servizi ed impianti tecnici, la realizzazione degli interventi si attua mediante le norme e le procedure di affidamento dei lavori, servizi e forniture pubbliche.
2. L'ampliamento dei cimiteri è graduale e si svolge secondo le fasi previste da apposito elaborato grafico,
3. Gli interventi soggetti a specifico progetto dovranno tenere conto, soprattutto per gli ampliamenti, di quanto indicato nella relazione geologica specifica per ogni cimitero, allegata al Piano Cimiteriale.
4. Gli interventi di manutenzione ordinaria degli spazi, aree e servizi si effettuano con soggetti privati e/o in economia a mezzo del personale Comunale addetto al cimitero.
5. Le costruzioni private nel cimitero sono consentite solo nelle aree appositamente riservate alla concessione in uso per la costruzione di tombe o cappelle private.

6. *Gli interventi privati sono soggetti alle procedure ed alla normativa edilizia, quando applicabile, fatto salvo l'obbligo del rispetto delle precise norme del presente e di quelle in materia igienico sanitaria, costruzioni in cemento armato, norme in materia di sicurezza degli impianti e dei cantieri.*

ARTICOLO 4 — ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PIANO CIMITERIALE

1. *Il Piano Cimiteriale é costituito dai seguenti elaborati:*
Relazione tecnico illustrativa previsionale;
Allegato A - Normativa tecnica di attuazione;
Allegato B - Regolamento di polizia mortuaria;
Allegato C - Relazione geologica /geotecnica;
Tavola 01- Inquadramento territoriale;
Tavola 02 - Tavola di inquadramento;
Tavola 03 - Stato di fatto cimitero esistente - scala 1:200;
Tavola 04 - Cimitero esistente zonizzazione - scala 1:200;
Tavola 05 - Individuazione zona espansione cimiteriale.

ARTICOLO 5 — EDIFICAZIONE E DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI

1. *Entro il Cimitero gli interventi di edificazione sono riservati al Comune fatte salve le aree espressamente riservate alla costruzione delle cappelle e delle tombe di famiglia su aree date in concessione.*
2. *Ogni intervento di nuova costruzione segue le procedure in materia edilizia contenti, fatte salve le norme che regolano la materia dei Lavori Pubblici, In ogni caso le costruzioni dovranno ottenere il parere favorevole del servizio igiene dell'ASL competente per zona.*
3. *Per quanto riguarda l'edificazione privata, il concessionario é tenuto a richiedere il permesso di costruire, sulla richiesta si esprime la Commissione Edilizia, ne valuterà l'aspetto estetico — architettonico.*
4. *La richiesta é obbligatoria per la costruzione delle cappelle di famiglia mentre per i manufatti interrati (tombe di famiglia), é data facoltà di ricorrere alla procedura di autocertificazione (Denuncia inizio attività).*
5. *La posa di monumenti e lapidi, é autorizzata dal responsabile del Servizio Cimiteriale.*
6. *I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sono autorizzati dal Responsabile del Servizio Cimiteriale.*
7. *Restano in ogni caso confermate le competenze dell'A.S.L.*
8. *L'edificazione e la trasformazione esterna al cimitero é soggetta alle norme ed alle previsioni del Piano Cimiteriale, che costituisce parte integrante del Piano dei Servizi ai sensi della L.R. 1/2001.*

ARTICOLO 6- TIPI D'INTERVENTO:

1. *Manutenzione ordinaria*
Gli interventi di manutenzione ordinaria spettano ai concessionari e riguardano le opere di riparazione e rinnovamento delle tombe e dei tumuli oltre a quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti per l'allontanamento delle acque meteoriche. Essi consistono di norma nelle operazioni di:
 - *tinteggiatura, pulitura esterna e rifacimento degli intonaci;*
 - *riparazione degli infissi, grondaie, pluviali, recinzioni, manti di copertura e pavimentazioni esterni;*
 - *riparazioni e sostituzione di infissi e pavimenti esterni e interni.*
2. *Manutenzione straordinaria*
Gli interventi di manutenzione straordinaria riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali. Sono interventi di carattere conservativo, che interessano porzioni limitate della struttura del manufatto e cioè:
 - *nuova formazione di intonaci e rivestimenti esterni ed interni;*
 - *rifacimento della copertura, senza modifica delle quote d'imposta, della sagoma originaria e con sostituzione parziale di elementi strutturali degradati.*

3. *Restauro e il risanamento conservativo*

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono rivolti alla conservazione del manufatto edilizio assicurando la sua funzionalità mediante un insieme sistematico di opere nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso. Comprendono il restauro degli aspetti architettonici e/o il ripristino delle parti alterate del manufatto edilizio, cioè:

- restauro e ripristino dei fronti esterni e interni;*
- ripristino degli elementi di originaria caratterizzazione dell'organismo edilizio quali modanature, lesene opere scultoree, tipo di copertura e particolari materiali di finitura;*
- è fatto obbligo di conservare posizione e/o la quota di murature portanti, solai, tetto del quale non saranno ammesse pendenze diverse rispetto a quelle originarie.*

4. *Ristrutturazione edilizia*

Gli interventi di ristrutturazione sono rivolti alla trasformazione del manufatto edilizio mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi, che hanno per oggetto la conservazione dei principali elementi compositivi, tipologici e della tecnica edilizia utilizzata; comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi del manufatto attraverso i seguenti parametri:

- l'altezza dei fronti deve essere allineata ai manufatti circostanti;*
- l'allineamento dei fronti dovrà rispettare il filo edilizio dei manufatti adiacenti e comunque quelli indicati in planimetria.*

5. *Ricostruzione*

Gli interventi di ricostruzione hanno per obiettivo la riedificazione, previa demolizione, di manufatti la cui situazione di elevato degrado statico, documentata, renda problematico il recupero attraverso il restauro o la ristrutturazione. Nelle operazioni di ricostruzione è fatto obbligo di mantenere:

ARTICOLO 7 - PARAMETRI EDILIZI GENERALI

1. *I presenti parametri si applicano a tutti i fabbricati del cimitero con esclusione delle aree date in concessione ai privati per le quali si applicano specifiche prescrizioni.*

<i>Altezze fabbricati</i>	<i>h. = 6,00</i>
<i>Distanze tra fabbricati</i>	<i>m. 3,00</i>
<i>Quota 0,00</i>	<i>piano marciapiedi</i>
<i>Larghezza viali pedonali</i>	<i>minimo m. 1,20</i>
<i>Larghezza viali carrai</i>	<i>minimo m 3,50</i>
<i>Larghezza viali di servizio</i>	<i>m. 2,50</i>
<i>Recinzione di aree particolari</i>	<i>h_r = 1,50</i>

ARTICOLO 8 — MODIFICHE PLANIVOLUMETRICHE

- 1. L'ampliamento generale del cimitero é quello derivante dalle tavole allegate al Piano Cimiteriale in sede esecutiva possono essere apportate piccole variazioni per esigenze tecnico — architettoniche ed esecutive.*
- 2. La traslazione di campi, fabbricati e loculi é consentita solo in sede esecutiva al solo fine di una migliore utilizzabilità degli stessi, in relazione al solo uso cui sono stati destinati e previa dimostrazione del rispetto delle superfici minime prescritte dal Piano Cimiteriale.*
- 3. Detta autorizzazione é data dal Consiglio Comunale con atto deliberativo motivate previo parere favorevole ASL e ARPA.*
- 4. L'utilizzo diverso delle aree pubbliche entro l'area di rispetto Cimiteriale é regolata dallo Strumento Urbanistico Generale del Comune, compatibilmente con il rispetto minimo 50 ml dal muro esterno cimitero.*

ARTICOLO 9— RECINZIONI

- 1. Sia in sede di ampliamento che nel caso di ristrutturazione dei cimiteri, la recinzione sarà realizzata con muro pieno avente altezza minima dal piano di calpestio di ml. 2,50.*

2. *La recinzione realizzata con struttura muraria, dovrà essere conformata in modo tale da rendere difficoltoso eventuale scavalco.*
3. *E' consentita l'interposizione di elementi metallici trasparenti, grate ed inferriate aventi maglia fitta tale da impedire il passaggio di animali, la realizzazione dovrà conformarsi alla tipologia esistente.*
4. *Eventuali cancelli, uscite di emergenza e passi carrai di servizio, dovranno conformarsi comunque agli esistenti, e se necessario saranno muniti di sistema di motorizzazione temporizzata e dispositivi di allarme per il controllo a distanza.*

CAPO II – DOTAZIONI GENERALI

ARTICOLO 10 – I VIALI

1. *I viali interni, sia pedonali che carrai saranno di norma pavimentati, in modo graduale seguendo l'ordine di riassetto del cimitero esistente e di costruzione dei singoli campi per le parti nuove. Preferibilmente per i viali pedonali si farà ricorso a pavimentazione in pietra, posata su idoneo sottofondo.*
2. *Le acque meteoriche dei viali saranno raccolte e disperse nel terreno, a mezzo di idonea rete.*
3. *I viali carrai, da utilizzarsi per l'ingresso del cimitero dei mezzi di servizio, potranno essere realizzati con pavimentazione in cemento, con finiture al quarzo colorata e trattamento antigelivo.*
4. *E' fatto divieto in ogni caso di realizzare scalini per il passaggio tra i viali, tra i viali e le campate di colombari, i passaggi dovranno essere sempre raccordati a rampa con trattamento antisdrucchiolo.*
5. *I viali ed i campi dovranno sempre essere delimitati da cordolo in granito, conformando la sezione per tutto il cimitero.*

ARTICOLO 11 – AIUOLE, SPAZI VERDI

6. *Tutte le aiuole, gli spazi verdi e le aree non pavimentate dovranno essere mantenute a prato.*
7. *Le suddivisioni e le bordure possono essere realizzate con fiori stabili e siepi con ridotta crescita e di apparato radicale poco profondo.*
8. *L'inserimento di arbusti e alberature ornamentali negli spazi interni del cimitero, dovrà tenere conto dell'apparato radicale e dello sviluppo della chioma di eventuali infiorescenze e del rilascio di resine, ciò per prevenire l'insinuarsi delle radici nelle aree destinate a seppellimento.*
9. *Equamente distribuite, comunque compatibilmente anche con la situazione preesistente, verranno realizzate delle zone dotate di sedute al fine di favorire pause di raccoglimento e di preghiera, compatibilmente realizzate nel rispetto del decoro del luogo.*
10. *Una speciale zona sarà destinata alla collocazione di lapidi e steli a memoria di particolari persone, gruppi od associazioni benemerite per la comunità civile.*
11. *Parimenti è prevista un'apposita area attrezzata per la raccolta di lapidi e monumenti storici o di pregio artistico, che per ragioni tecniche non possono collocarsi ai bordi dei campi o fissate al muro perimetrale del cimitero.*
12. *Le aree interne del cimitero ed in particolar modo i viali e la zona antistante la Cappella Centrale e l'atrio degli ingressi principali saranno opportunamente illuminati per favorire il controllo notturno.*
 1. *All'esterno del cimitero entro le aree di rispetto potranno realizzarsi esclusivamente parcheggi, percorsi pedonali e alberature al fine di segnalare visivamente la presenza del cimitero.*
 2. *Sui piazzali antistanti, potranno essere autorizzati, solo in forma temporanea e compatibilmente con la sicurezza della viabilità, chiosco per la vendita di fiori.*

ARTICOLO 12 – LAPIDI E MONUMENTI CIMITERIALI

1. *Tutti i manufatti ossari, loculi, campi comuni, trentennali e cinquantennali devono essere realizzati secondo quanto previsto dal Regolamento Cimiteriale del Comune di Linarolo.*
2. *Il Permesso di Costruire ai sensi della normativa edilizia vigente è comunque dovuto per la realizzazione di tombe di famiglia in muratura e cappelle funerarie.*
3. *Il Sindaco può concedere a enti, associazioni o comitati che ne fanno richiesta, di apporre nei cimiteri iscrizioni a ricordo di cittadini ritenuti meritevoli.*

4. *Ogni manufatto posto sulla sepoltura di un defunto deve riportare inciso, in modo chiaro, sulla parte inferiore sinistra, la numerazione assegnata alla sepoltura stessa. Per la realizzazione dei manufatti sono consentiti materiali tradizionali e comunque consoni all'ambiente.*
5. *Le epigrafi devono essere formulate nel rispetto della dignità del luogo e dovranno avere le dimensioni e le caratteristiche conformi al Regolamento Cimiteriale del Comune di Linarolo.*
6. *La misura dell'altezza di cui sopra si intende sempre come massima a partire dal livello del terreno. La lunghezza delle lapidi deve comunque rispettare l'allineamento dato ai viali e dalle sepolture preesistenti che possono imporre misure inferiori a quelle di cui sopra.*
7. *E' consentito collocare ornamenti mobili quali vasi, croci, ritratti, lumi o ceri o statue sulle targhe, lapidi, monumenti funebri, purché decorosi e rispondenti alla severità del luogo. Si consente il collocamento di fotografie, purché eseguito in modo da garantire la permanenza nel tempo.*

ARTICOLO 13 - TOMBE MONUMENTALI, LAPIDI E CIPPI DI PARTICOLARE PREGIO

1. *Per dette costruzioni e manufatti è prevista la tutela e la conservazione se possibile in loco.*
2. *Per i manufatti che sono ubicati entro i campi da ristrutturare, qualora il loro mantenimento precluda il regolare utilizzo dei campi, dovranno essere recuperati e rilocalizzati entro le apposite aree.*
3. *E' fatto divieto di asportare e di danneggiare tutti i manufatti che abbiano evidente età superiore a 50 anni.*
4. *Le lapidi e tutti i materiali componenti le tumulazioni, anche se private, al momento della dismissione dovranno essere demolite e portate ad apposita discarica.*
5. *I fregi, statue e comunque i materiali pregiati, rimarranno di proprietà del Comune.*

ARTICOLO 14 – ACQUA POTABILE E SERVIZI

1. *I cimiteri sono dotati della rete interna di distribuzione dell'acqua potabile per tutti i servizi; detta rete che è collegata all'acquedotto pubblico sarà ristrutturata ed ampliata al fine di coprire tutte le esigenze.*
2. *I servizi igienici a disposizione dei visitatori, dovranno prevedersi con apposito antibagno, possibilmente riscaldato e munito di acqua calda. La dotazione dei servizi dovrà prevedere i comandi a pedale per lo sciacquone ed il lavello, carta, sapone, asciugamani e copritavoletta in carta. Dovranno essere costruiti in modo separato per uomini, donne e portatori di handicap senza sovrapposizione.*
3. *Il cimitero sarà adeguato prevedendo apposito locale con funzioni di guardiola per il necroforo, archivio di custodia dei registri, servizio degli addetti; dovrà dotarsi di apposito bagno munito di doccia. L'antibagno sarà dimensionato per fungere da spogliatoio munito di appositi armadi a scomparti per i vestiti da utilizzarsi durante i lavori nel cimitero.*
4. *Ogni cimitero dovrà essere dotato di una parte, opportunamente occultata, da attrezzarsi a zona di deposito dei materiali inerti da utilizzarsi nel cimitero.*
5. *Un deposito coperto e chiuso dovrà essere attrezzato per la conservazione dei materiali deperibili o più pregiati.*
6. *Attiguo deve prevedersi un locale, appositamente pavimentato e piastrellato, munito di sistema di raccolta delle acque utilizzate nella pulizia. Detto locale è destinato alla raccolta dei contenitori utilizzati per i rifiuti speciali cimiteriali, da avviare ad incenerimento.*
7. *Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provvisto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.*

CAPO III – CAMERA MORTUARIA (DEPOSITO MORTUARIO)

1. *Il cimitero deve essere dotato di un deposito per l'eventuale sosta dei feretri, di contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, di urne cinerarie, ecc.*
2. *Tale deposito deve essere illuminato e dotato di acqua corrente e di sistemi di adeguato ricambio d'aria, con pavimento e pareti rivestite di materiale lavabile.*
3. *Deve essere garantito lo scolo delle acque di lavaggio nel rispetto della normativa nazionale e locale in tema di trattamento delle acque reflue.*

4. *Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione, funziona come tale la camera mortuaria. La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.*
5. *Le pareti di essa, fino all'altezza di metri 2,00 devono essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto e da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento costituito, anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito e lavabile, deve essere inoltre disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve essere anche assicurato il facile ed innocuo smaltimento.*

CAPO IV – REPARTI SPECIALI ENTRO IL CIMITERO

1. *Il piano regolatore cimiteriale può prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri professanti un culto diverso da quello cattolico.*
2. *Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere fatta dal sindaco in concessione un'area adeguata nel cimitero.*

CAPO V – OSSARIO COMUNE

1. *Ogni cimitero deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle inumazioni o non richieste dai famigliari per altra destinazione del cimitero. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.*
2. *Il Piano Cimiteriale individua oltre a quelle esistenti parti destinate alla costruzione di nuovi ossari e dei cinerari.*
3. *La struttura in cemento armato sarà dotata di celle aventi le dimensioni minime indicate:
Ossari individuali:
- lunghezza 35 cm,
- larghezza 35 cm,
- profondità 70 cm.
Nicchie individuali:
- lunghezza 40 cm,
- larghezza 40 cm,
- profondità 40 cm.*
4. *Nel caso di realizzazione di campate per più cassette o urne cinerarie la profondità sarà moltiplicata per il numero dei posti.*
5. *Per consentire la deposizione di cassette o urne successive, la cella dovrà essere chiusa con lastra fissata con viti.*
6. *Ogni cassetta dovrà contenere i resti di un solo defunto.*
7. *La fossa comune continuerà ad essere utilizzata a ricevere i resti non raccolti negli appositi ossari.*
8. *Per quanto riguarda il cinerario comune, lo stesso é previsto che venga realizzato in apposito manufatto collocato nei pressi del giardino delle rimembranze, previsto in ciascun cimitero.*

CAPO VI — GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE

1. *In ciascun cimitero é prevista apposita area da destinarsi allo spargimento delle ceneri derivanti dalla cremazione (Articolo 10 del Regolamento Regionale). Detta area sistemata a giardino, dovrà essere appositamente delimitata ed attrezzata.*
2. *Ogni giardino dovrà essere munito di apposita presa d'acqua per la fissazione delle ceneri asperse e potrà essere attrezzata con apposita zona di raccoglimento e preghiera.*

ARTICOLO 15 - AREE DI INUMAZIONE

1. Nel cimitero deve essere prevista un'area inumazione di superficie tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del cinquanta per cento; se il tempo di rotazione è stato fissato per un tempo diverso dal decennio il numero minimo di fosse viene calcolato proporzionalmente.
2. Le aree destinate all'inumazione sono ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica; il fondo delle fosse per inumazione deve essere distante almeno 50 cm dalla falda freatica.
3. Le aree di inumazione sono divise in riquadri e vialetti fra le fosse che non devono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei cadaveri; essi devono essere provvisti di sistemi fognari destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.
4. Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati a campi di inumazione, occorre tenere presente anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni. Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.

ARTICOLO 16 – LE FOSSE

1. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura della Pubblica Amministrazione, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disagregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.
2. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata ad una profondità compresa tra 1,50 e 2,00 metri dal piano di superficie del cimitero e dopo che vi sia sepolto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
3. Le fosse per la sepoltura di **cadaveri di persone oltre i dieci anni** di età hanno una profondità compresa tra 1,50 e 2,00 metri nella parte più profonda hanno lunghezza di almeno 2,20 metri e larghezza di almeno 0,80 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,50 metri per lato.
4. Le fosse per la sepoltura di **cadaveri di persone sotto i dieci anni** di età hanno una profondità compresa tra 1,00 e 1,50 metri; nella parte più profonda hanno lunghezza di almeno 1,50 metri e larghezza di almeno 0,50 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,50 metri per lato.
5. La superficie della fossa lasciata aperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno deve essere pari almeno 0,60 mq per fossa da adulti e 0,30 mq per fossa da bambini.
6. Nell'area di cui sopra non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato.
 - a) Alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
 - b) A strade, viali, piazzali e zone parcheggio;
 - c) Alla costruzione di tutti gli edifici, compresa cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
7. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morto in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
8. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse in metallo o di altro materiale non biodegradabile.
9. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con Decreto del Ministro della Sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.

ARTICOLO 17 — CAMPI PER TUMULAZIONI PRIVATE

1. Per i campi da mantenere, per le tombe esistenti ed individuate nella planimetria di azionamento allegata al Piano Cimiteriale si applica la deroga di cui all'Articolo 16 comma 8 del Regolamento Regionale.
2. Per le stesse sino alla data del 09.02.2025 sono consentite tutte le operazioni di manutenzione, di tumulazione per i soli posti liberi e la manutenzione dei monumenti.

3. *Per i campi esistenti da ristrutturare e non soggetti alla deroga di cui al paragrafo precedente, sono consentite solo le operazioni cimiteriali di esumazione e di dismissione delle tombe esistenti.*
4. *In sede di revisione di detti campi si applicano le norme delle presenti norme.*
5. *Le nuove tumulazioni avverranno nel rispetto delle norme previste per tutti i nuovi campi.*
6. *In particolare è prescritta la realizzazione del cunicolo laterale di accesso alle sepolture, qualora i tumuli da realizzarsi siano a più posti sovrapposti.*
7. *Solo per i tumuli da costruire, nei quali è previsto un solo posto salma, in luogo del cunicolo laterale di accesso, può essere realizzato un idoneo sistema di smontaggio del monumento.*
8. *La dimensione dei nuovi monumenti funebri nei campi esistenti o la sostituzione degli stessi dovrà rispettare le seguenti misure:*
 - 1 posto o più posti sovrapposti cm. 100 x 200;
 - 2 posti o più posti affiancati cm. 200 X 200.

CAPO VIII – CARATTERISTICHE DELLE ZONE DI TUMULAZIONE

ARTICOLO 18 — I LOCULI

1. *Il Piano Cimiteriale individua i loculi esistenti distinti per campata, le caratteristiche costruttive rispettano le prescrizioni del D.M. 285/1990, L.R. 18/11/2003 n. 22 e Regolamento Regionale del 09/11/2004, n. 6.*
2. *Per detti loculi si prevede il mantenimento ed il riutilizzo a scadenza, previa sostituzione delle lastre di marmo esterne (bianco di Carrara), ed una omogeneizzazione di materiali e degli schemi di arredo.*
3. *Sulle lapidi dovrà essere indicato, Nome e cognome, Data di nascita, Data di morte del defunto.*
4. *Sulle lapidi sono ammesse lampade votive e portafiori in bronzo, rame o marmo (esclusi ferro, ghisa o altri metalli, fatto salvo il ferro battuto di particolare pregio) che non devono sporgere più di 15 cm. dal piano della lapide, né essere infissi sulle fascette di rivestimento, né oltrepassare i limiti della lapide.*
5. *Lo schema di posa e di arredo dovrà uniformarsi a quello preesistente.*
6. *E' fatto divieto di unificare le lastre di chiusura dei loculi.*
7. *Ogni lastra di chiusura dovrà essere munita di proprio arredo completo (lumino, portafoto e portavaso) e le epigrafi riferirsi alla salma del rispettivo tumulo.*
8. *Sono consentite altresì incisioni di immagini sacre di piccole dimensioni purché in marmo, in bronzo, in rame o in ceramica (mosaico).*
9. *In detti manufatti è consentita la collocazione di non più di due cassette di resti ossei od urne cinerarie, anche in presenza di feretro.*

ARTICOLO 19 — I LOCULI IPOGEI E EPIDEI

1. *Possono essere a più file e a più colonne, collettivi ed individuali.*
2. *Ogni loculo deve essere realizzato in modo che l'eventuale tumulazione o estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro. Per i loculi ipogei realizzati al di sotto del livello di risalita della falda sono previste adeguate soluzioni di impermeabilizzazione.*
3. *I loculi possono essere a più piani sovrapposti; la struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 Kg/mq.*
4. *Le pareti dei loculi sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi e ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.*
5. *I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuori uscita di liquidi. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura in mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.*
6. *E' consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da mantenere la chiusura stessa a tenuta ermetica.*

7. *Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.*
8. *Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con indicazione del nome cognome, data di nascita e di morte del defunto.*

ARTICOLO 20 — LOCULI STAGNI

1. *Il Piano Cimiteriale individua le aree destinate alla costruzione di loculi, che nella generalità sono costituiti da celle epigee, poste su più file, che nella norma sono in un massimo di tre/quattro e ordinati su più colonne, aggregati in numero tale da costituire singole campate.*
2. *La costruzione di detti manufatti, veri e propri fabbricati disposti anche su più piani, è riservata all'Amministrazione Comunale.*
3. *Posta sulla parte frontale di ogni singola campata è prevista la creazione di uno spazio coperto a pensilina e/o a porticato, avente comunque luce netta libera di ml. 2,25 se trattasi di porticato, se coperta di pensilina a sbalzo di lunghezza di almeno ml 2,50 estesa su tutto il fronte della campata su cui sono rivolte le lastre di accesso alle celle.*
4. *Ogni cella delimitata da struttura laterale e di fondo è costituita da cemento armato (anche prefabbricato), dello spessore minimo di cm. 10.*
5. *Le dimensioni previste per le nuove costruzioni e/o ricostruzioni sono:*
 - *lunghezza ml. 2,25 (escluso il rivestimento lapideo)*
 - *larghezza ml. 0,80 (minima 0,75)*
 - *altezza ml. 0,80 (minima 0,70)*
6. *Il piano di appoggio del feretro, idoneamente dimensionato strutturalmente (per un sovraccarico di almeno 250 Kg/mq.), dovrà essere inclinato in modo tale da consentire di raccogliere entro la cella eventuali liquidi di percolazione avente capacità minima di lt. 50.*
7. *La chiusura di ogni singola cella dovrà essere realizzata con mattoni cementizi e malta a base cementizia dello spessore di una testa debitamente intonacata all'esterno.*
8. *E' consentito l'utilizzo di lastra monolitica di chiusura, in cemento armato prefabbricato, dello spessore minimo di cm. 5, solo se la struttura è realizzata con apposita previsione, munita di sedi di tenuta interne e in modo tale che le fessure di sigillatura non superino la dimensione di cm. 1,00 da sigillarsi con malta espansiva a base di cemento, che garantisca idonea tenuta.*
9. *In sede di approvazione della costruzione di ogni singola campata, saranno stabiliti in modo omogeneo gli schemi di arredo delle lastre di chiusura.*

CAPO IX — SEPOLTURE PRIVATE

ARTICOLO 21 - GENERALITÀ

1. *La sepoltura privata è lo spazio cimiteriale concesso ad una persona fisica o giuridica, affinché questa ne usufruisca per la collocazione dei defunti della propria famiglia o rispettivamente dei propri associati.*
2. *Ai fini di una corretta programmazione dell'uso dei cimiteri, la costruzione degli edifici destinati alla tumulazione è riservata di norma all'Amministrazione Comunale.*
3. *L'edificazione da parte di terzi su aree avute in concessione può essere consentita se compatibile con la programmazione comunale. L'atto di concessione stabilisce il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori a pena di decadenza della concessione. Si applicano alle sepolture costruite da privati tutte le norme del presente Regolamento, ivi comprese quelle inerenti al diritto di sepoltura, alla decadenza e alla revoca e di rinnovo della concessione.*
4. *Le sepolture private devono essere contenute nei limiti dell'area concessa. La costruzione della sepoltura privata è soggetta a sorveglianza da parte del competente settore tecnico comunale.*
5. *E' vietato occupare spazi attigui senza autorizzazione dell'Ufficio.*
6. *I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali e di imbrattare o danneggiare le opere; in ogni caso l'impresa deve pulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.*

7. *E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento di materiali in altro spazio. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve risultare riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce o altro materiale.*
8. *Le sepolture private si distinguono in:*
 - a) *Tomba di famiglia (o edicole funerarie): consiste in un insieme di più loculi inseriti in un manufatto edilizio, ove la sepoltura si pratica con il sistema della tumulazione;*
 - b) *Posto in muratura: consiste in un loculo inserito in un manufatto edilizio, ove la sepoltura si pratica con il sistema della tumulazione;*
 - c) *Posto in terra: consiste in una superficie di terreno di dimensioni pari a quelle prescritte per le fosse dei corpi comuni, ove la sepoltura si pratica con il sistema dell'inumazione;*
 - d) *Celletta: consiste in un loculo di dimensioni contenute dove tumulare cassetture ossario o urne cinerarie;*
9. *Posto ossario e cinerario in terra consiste in una superficie di terreno di dimensioni stabilite dal Sindaco destinato a ricevere cassetture ossario o urne cinerarie.*
10. *Il concessionario privato acquisisce il diritto di usare la sepoltura per un periodo di tempo prestabilito, rimanendo integri un diritto di proprietà del Comune.*
11. *Il diritto di usare la sepoltura non è commerciabile, né alienabile, né trasmissibile in eredità. Esso è circoscritto alla possibilità di usufruire della sepoltura privata per la collocazione dei defunti della famiglia del concessionario e dei defunti associati in vita agli enti concessionari.*
12. *Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tariffa.*

ARTICOLO 22 — CAPPELLE PRIVATE

1. *Per ciascun cimitero è prevista un'apposita area per la costruzione delle cappelle di famiglia. Dette cappelle dovranno contenere un numero di celle (loculi stagni) non inferiore a 6. Le caratteristiche costruttive di ciascuna cella sono quelle previste per i loculi stagni. Le cappelle di famiglia dovranno esclusivamente essere costruite da loculi epigei.*
2. *L'area di ciascun lotto destinata alle cappelle è di mq. 5,50 X 5,00,*
3. *La costruzione di norma a base quadrata o rettangolare dovrà occupare al lordo dei muri perimetrali una superficie massima di mq. 4,50 x 4,50.*
4. *L'altezza massima delle costruzioni misurata nel punto più alto è fissata in ml. 4,00 misurata al colmo .*
5. *Ogni cappella dovrà avere una zona di distacco dal lotto assegnato di minimo ml. 0,50. L'area di contorno sarà sistemata a carico di ogni concessionario, a marciapiede pavimentato.*
6. *La parte retrostante dovrà essere aderente al muro ma senza inglobarlo.*
7. *Per le parti laterali della cappella è consentita la sistemazione a giardinetto con la possibilità di piantare siepi ed arbusti da contenere regolati in larghezza entro l'area assegnata ed in altezza nella misura massima di ml. 1,00.*
8. *La costruzione delle cappelle è soggetta a Permesso di Costruire, previa acquisizione dei pareri dell'ASL per la parte igienico-sanitaria e della Commissione Edilizia, che potrà dettare anche norme di carattere estetico e ambientale, al fine di salvaguardare il decoro del luogo.*
9. *L'accesso alle cappelle dovrà essere idoneamente raccordato con i viali del cimitero.*
10. *Eventuali serramenti di chiusura, non potranno aprirsi verso l'esterno.*
11. *Non è consentita l'apertura di accessi direttamente dall'esterno del cimitero.*

ARTICOLO 23 — TOMBE PRIVATE DI FAMIGLIA

1. *Con detti manufatti si intendono quelle costruzioni munite di loculi interrati ed aventi un numero variabile di celle (o loculi stagni) adatti ad accogliere feretri.*
2. *Dette tombe potranno essere costruite in apposito campo destinato alla costruzione di tombe interrate. In tale caso ogni manufatto dovrà essere realizzato nel rispetto del modulo prefissato e precisamente:*

	Lunghezza mt	Larghezza mt	Monumento		Altezza monumento mt
Tipo di tomba	Perpendicolare al vialetto	Parallelo al vialetto	Lunghezza mt	Larghezza mt	
Individuale	2,45	1,20	2,25	1,00	1,20
Posti affiancati	2,45	2,30	2,25	2,00	1,20
Posti sovrapposti	2,45	2,30	2,25	2,00	1,20
4 o 6 posti su due file	2,45	3,20	2,25	2,00	1,20

3. I manufatti interrati dovranno avere la quota della soletta di copertura uguale a quella della pavimentazione del vialetto antistante.
4. La soletta di copertura dovrà essere munita di idonea impermeabilizzazione e dimensionata per sopportare il peso del soprastante monumento (comunque con un carico minimo di Kg 500/mq).
5. I soprastanti monumenti, suddivisi in opportune sezioni, dovranno avere una parte mobile per accedere al cunicolo laterale di tumulazione, suddivisa in porzioni tali da essere movimentata manualmente.
6. Il monumento dovrà essere posto centrato sul manufatto interrato, in modo tale che venga lasciata libera lateralmente una porzione di cm. 25, al fine di riservare uno spazio laterale tra tomba e tomba di cm. 50, per agevolare le normali funzioni di manutenzione.
7. I manufatti interrati dovranno mantenere una distanza dal cordolo di delimitazione del campo di cm. 25, al fine di consentire la posa dei cavidotti e dei servizi necessari di ciascun campo.
8. I manufatti interrati, anche se realizzati contemporaneamente, dovranno essere semplicemente addossati e non potranno avere muri portanti comuni.
9. La realizzazione di dette tombe è sottoposta a Permesso di Costruire o Denuncia Inizio Attività, previo parere ASL e della Commissione Edilizia, quando di competenza.
10. La posa del monumento sarà autorizzata separatamente sulla base degli schemi approvati dal Comune.
11. Qualora le dimensioni delle celle lo consentano e possibile depositarvi all'interno cassette ossario, purché il feretro contenuto sia raggiungibile.
12. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale da facili opere di scasso e deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.
13. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate su terreni estranei.
14. Si ribadisce che la falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 metri dal fondo della cassa di inumazione.
15. Sulle aree concesse per le sepolture private potranno essere innalzati monumenti e applicate lapidi secondo speciali norme e conclusioni da stabilirsi nel regolamento comunale d'igiene.
16. I concessionari devono mantenere a proprie spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà.
17. Nel caso di sepoltura provata abbandonata per incuria, o per morti degli aventi diritto, il comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

CAPO X — CAPPELLE ED AREE DESTINATE AD ACCOGLIERE PERSONE BENEMERITE

1. Dette aree o manufatti, previsti dal Piano Cimiteriale sono di proprietà pubblica, in esse sono consentite le tumulazioni e le inumazioni secondo le norme fissate dai precedenti articoli.
2. La regolamentazione e l'utilizzo di dette aree di tumulazione, è fissata da apposito provvedimento dell'Amministrazione Comunale.
3. Detto provvedimento fisserà la durata e le motivazioni dell'assegnazione. In ogni caso, le concessioni saranno di tipo gratuito e avranno durata massima di anni 50, salvo che con motivato provvedimento legislativo se ne determini la perpetuità.

4. *In dette aree, o tumulazioni, possono ascriversi anche quelle esistenti già disposte nel Cimitero e che sono già di fatto dichiarate perpetue (caduti di guerra).*
5. *E' facoltà in ogni caso, riunire dette sepolture in apposite sacrario, da realizzarsi nel Cimitero.*

CAPO XI – ESUMAZIONE ED ESTUMAZIONE

1. *Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo 10 anni dall'inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.*
2. *Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo di tre anni con enzimi.*
3. *Decorso il termine fissato senza che sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, si dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero.*
4. *Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco o dal Gestore dei Cimiteri.*
5. *Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.*
6. *Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.*
7. *Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale e dell'incaricato del servizio di custodia.*
8. *Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:*
 - a) *Nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;*
 - b) *Quanto trattasi della salma di una persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.*
9. *Le ossa che rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle e per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettoni di zinco.*
10. *Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 254/2003 e devono essere smaltiti nel rispetto della normativa.*
11. *Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, vengono regolate appositamente dal Sindaco.*
12. *I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, possono essere inumati o cremati previa autorizzazione del Sindaco.*
13. *Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre vent'anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.*
14. *Qualora le salme estumulate si trovino in condivisione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario.*
15. *E' vietato eseguire sulle salme tumulare operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato al momento della tumulazione.*
16. *Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'Articolo 410 del codice penale.*
17. *Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può effettuarsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.*
18. *Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento, previa idonea sistemazione del feretro, nel rispetto del presente regolamento. Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni di cui sopra.*

CAPO XII – MODALITA' DEI LAVORI

1. *I soggetti che eseguono lavori nei cimiteri sono responsabili di ogni danno causato a persone o cose. I materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati nel cimitero, con eccezione dei tagli, della connessione delle porte, dell'iscrizione su lapidi o monumento già in opera e di altri eventuali interventi ritenuti indispensabili da eseguirsi in loco.*
2. *I materiali ricavati dallo scavo e i residui delle lavorazioni devono essere trasportati nel luogo indicato dal personale cimiteriale.*
3. *L'ufficio può disporre o concedere su richiesta che sia riservato il monumento o la lapide di una sepoltura privata scaduta se non prelevata dai proprietari. Il nuovo concessionario è impegnato a conservare dette opere modificando unicamente le iscrizioni e le epigrafi.*

CAPO XIII – ACCESSO AL CIMITERO PER I LAVORI

1. *L'orario di accesso al cimitero per l'esecuzione dei lavori è fissato entro l'orario stabilito per il pubblico e con esclusione delle festività. Sono inoltre vietati :*
 - a) *L'inizio dei lavori di fondazione e posa di monumenti alla vigilia dei giorni festivi;*
 - b) *L'inizio dei lavori per la costruzione di edicole e cripte dal 15 settembre al 5 novembre;*
 - c) *L'introduzione di materiali, anche per trombe individuali dal 25 ottobre al 5 novembre.*
2. *E' vietato alle imprese svolgere all'interno dei cimiteri attività commerciali.*
3. *Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno di cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.*
4. *E' ammessa l'entrata di veicoli adibiti al trasporto o prelievo di materiali esclusivamente nei giorni feriali purché questi sostino all'interno del cimitero solamente per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico.*

CAPO XIV – SOPPRESSIONE DEL CIMITERO

1. *La soppressione di un cimitero può essere autorizzata a condizione che sia stato predisposto il piano cimiteriale.*
2. *La soppressione viene autorizzata dall'ASL, previo sopralluogo e parere dell'ARPA, su richiesta del comune, cui è allegata una relazione tecnica riportante:*
 - a) *lo stato delle inumazioni presenti;*
 - b) *il piano di trasferimento dei cadaveri, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, di resti ossei;*
 - c) *la prevista destinazione e riutilizzo dell'area.*
3. *L'autorizzazione di cui al comma 1 riporta, oltre alle opportune prescrizioni affinché l'area possa essere destinata ad altri scopi, le condizioni e i termini decorsi i quali l'area può essere riutilizzata.*
4. *In caso di soppressione del cimitero, le associazioni, gli enti, nonché le persone fisiche concessionarie di posti per sepolture private, hanno soltanto il diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di maggior durata o di perpetuità della concessione estinta, una sepoltura corrispondente a quella precedentemente loro concessa nel cimitero soppresso ed al trasporto gratuito del feretro o dei resti, comprese le operazioni di esumazione ed estumulazione.*
5. *Fatti salvi i patti speciali stabiliti prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 285/1990, sono a carico dei concessionari le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e per il trasporto, se curato da impresa di propria scelta.*
6. *I monumenti e i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano, per la durata della concessione, di proprietà dei concessionari, che li possono trasferire nel nuovo cimitero o in altro luogo, purché non si tratti di opere di interesse artistico, soggette a vincolo. Il comune può disporre di conservare i materiali e i segni funebri di interesse storico o artistico nello stesso luogo, in un altro cimitero o luogo pubblico a sua scelta.*

CAPO XV — DEROGHE

1. *Le tombe presenti nei campi di tumulazione, che non rispettano i requisiti dell'Articolo 16, comma 4 del Regolamento Regionale n. 6/2004 ("Ogni loculo é realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato altro feretro") ed individuate negli elaborati grafici del Piano Cimiteriale, possono continuare ad essere utilizzate, limitatamente ai soli posti liberi e sino alla data del 09.02.2025.*
2. *Per la tumulazione in dette tombe devono rispettarsi le prescrizioni di cui all'Articolo 16, punto 8 del Regolamento Regionale.*
3. *Non possono essere eseguiti spostamenti o estumulazioni tali da creare posti liberi.*
4. *L'utilizzo é consentito anche dopo la scadenza del contratto e sino a quando il Comune non disponga del progetto di riordino dei campi.*
5. *L'utilizzo in deroga é limitato in ogni caso al limite temporale di anni venti a partire dalla data in vigore del Regolamento Regionale (09.02.2025). Dopo tale data le tombe sono conservate nello stato di fatto sino alla scadenza di eventuali concessioni in essere.*
6. *Nello stesso periodo, fino alla dismissione delle stesse o messa a norma quando tecnicamente possibile, sono consentite operazioni di estumulazioni e di tumulazioni solamente per urne cinerarie e cassette di resti ossei.*

CAPO XVI — DURATA, VALIDITÀ AGGIORNAMENTO DEL PIANO

1. *Il presente Piano ha validità di anni 20 dalla data della sua approvazione. Il piano é revisionato ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si verificano variazioni rilevanti.*
2. *Il Piano può anche essere modificato, con le procedure previste per l'approvazione dei nuovi piani anche per far fronte a diverse esigenze di gestione, o conseguenti all'adozione di tecniche e di modi diversi di sepoltura.*
3. *Le fasi, seguono il logico andamento previsto per la sistemazione dei cimiteri.*
4. *La successione delle varie fasi esecutive non é vincolante, i vari interventi possono essere anticipati o posticipati secondo le esigenze e lo sviluppo dei cimiteri.*
5. *La tavola di progetto del Piano Cimiteriale deve considerarsi indicativa per quanto riguarda gli schemi architettonici verranno meglio definiti e dettagliati in sede di progetto esecutivo.*